

ATTO N. 1240/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

*Relatore di maggioranza Consigliere Gianluca Rossi
Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno*


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione della legge regionale 24.9.2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14.5.2008


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.5.2008



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 maggio u.s. ha esaminato in sede referente, a norma dell'art. 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'atto n. 1240, ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole dando incarico di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza al Consigliere Gianluca Rossi e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 12.5.2008, concernente: “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione della legge regionale 24.9.2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14.5.2008 e assegnato per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in pari data (ATTO N. 1240);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall’art. 28, comma 2 del Regolamento interno, è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare in sede referente e viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1240/BIS);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;


VISTA la legge regionale 24 settembre n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2008, n. 5;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione della legge regionale 24.9.2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



<i>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</i>	<i>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE</i>
<p>Art. 1 (Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 18/2003)</p>	<p>Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 18/2003)</p>
<p>1. L'articolo 16 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) modificato ed integrato dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 16 (Indennità)</i></p> <p><i>1. Al Presidente della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per i Sindaci dei comuni ricompresi nella classe da diecimila abitanti a trentamila abitanti; ai componenti la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei componenti la Giunta dei comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti.</i></p> <p><i>2. Se la popolazione del territorio montano ricompreso nella Comunità montana è inferiore a diecimila abitanti, l'indennità da corrispondere al Presidente della Comunità montana è pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per i Sindaci</i></p>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 16 (Indennità)</i></p> <p style="text-align: center;">idem</p> <p style="text-align: center;">idem</p>



<p><i>dei comuni ricompresi nella classe di riferimento; ai componenti la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei componenti la Giunta dei comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti.”.</i></p>	<p>idem</p>
<p>Art. 2 (Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane)</p>	<p>Art. 2 (Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane)</p>
<p>1. La Regione con la presente legge e con l’attuazione delle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 17 della l. 244/2007 con le norme di cui al comma 1, dispone:</p> <p>a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;</p> <p>b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;</p> <p>c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.</p>	<p>2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le norme di cui al comma 1, dispone:</p> <p>idem</p> <p>idem</p> <p>idem</p>